

TITOLO III - SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

1. Il contesto normativo.

Con la l. 30 novembre 2017, n. 179, è stata estesa al settore privato la disciplina della segnalazione delle condotte illecite già prevista per il settore pubblico, tesa a favorire l'emersione della commissione di fatti illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, prevedendo al contempo la protezione della posizione del segnalante rispetto alla riservatezza e alle eventuali conseguenze pregiudizievoli a cui si possa trovare esposto in conseguenza della segnalazione.

Successivamente è intervenuta la direttiva U.E. 26 novembre 2019, n. 2019/1937, a cui si è data attuazione interna con il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha inteso in alcuni casi (specificamente per i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato che impieghino almeno cinquanta lavoratori) estendere l'oggetto della possibile segnalazione alla violazione di specifiche disposizioni normative nazionali (oltre a quelle rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, cit.) e dell'Unione europea e prevedere canali di segnalazione ulteriori rispetto a quello interno, nonché soprattutto accentuare maggiormente l'impegno a garantire la posizione del segnalante, in maniera da incentivare l'effettuazione di segnalazioni.

2. La tutela del segnalante.

Il segnalante è tutelato contro ogni forma di ritorsione in conseguenza della segnalazione effettuata. Gli atti assunti nei suoi confronti e qualificabili come ritorsione sono nulli; il segnalante che sia stato licenziato a causa della segnalazione ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro. Nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto atti o comportamenti adottati nei confronti del segnalante, vietati in quanto qualificabili come ritorsione, è posto a carico dell'ente l'onere di provare che gli stessi sono stati motivati da ragioni estranee alla segnalazione.

La tutela del segnalante si applica anche qualora la segnalazione avvenga: i) quando il rapporto giuridico con l'ente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono

state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; ii) durante il periodo di prova; iii) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il segnalante può comunicare all'A.N.A.C. le ritorsioni che ritiene di avere subito.

Le misure di protezione previste per il segnalante si applicano anche all'eventuale facilitatore (ovverosia al soggetto che assista il segnalante nella segnalazione operando nel medesimo contesto lavorativo), alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che allo stesso siano legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro che abbiano un rapporto abituale e corrente con il segnalante, agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Le misure di protezione si applicano purché al momento della segnalazione il segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo della disciplina di cui si tratta. Quando sia accertata, anche solo con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o la sua responsabilità civile, le tutele non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

3. La Fondazione, le aree sensibili e i processi individuati, il responsabile interno.

La Fondazione è interessata dalla disciplina in materia di segnalazione delle condotte illecite in quanto soggetto del settore privato che rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., e che adotta un Modello di organizzazione, gestione e controllo. È in corso di valutazione la qualificazione della Fondazione quale soggetto del settore pubblico per i fini di cui si tratta.

Tutte le aree di attività della Fondazione possono essere interessate e si considerano sensibili ai fini dell'applicazione della presente procedura.

È responsabile interno, nel senso di garante del rispetto della procedura, il soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni, ovverosia l'Organismo di Vigilanza della Fondazione. Lo stesso cura che la Fondazione metta a disposizione informazioni chiare

sui presupposti, sul canale e sulle procedure per effettuare le segnalazioni, esponendole nei luoghi di lavoro e pubblicandole sul sito internet della Fondazione stessa, in una sezione dedicata.

4. Procedura di trasmissione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite.

4.1. Finalità e oggetto.

La presente procedura disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di condotte illecite trasmesse alla Fondazione da parte dei lavoratori subordinati della Fondazione stessa, dei lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività presso la Fondazione, degli azionisti (da intendersi come i Fondatori) e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Fondazione, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Per condotte illecite si intendono i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l'integrità della Fondazione e che consistono in fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., o in violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, che siano stati commessi o che possano esserlo; si includono le condotte volte ad occultare le trasgressioni.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare notizie che il segnalante abbia appreso nello svolgimento della propria attività in rapporto con la Fondazione e devono essere fondate su elementi di fatto che possano ritenersi precisi e concordanti.

Sono irricevibili le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, al pari di quelle aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale o attinenti esclusivamente al rapporto individuale di lavoro del segnalante.

4.2. Forma e trasmissione della segnalazione.

La segnalazione può avere forma scritta o verbale, ed è indirizzata all'Organismo di Vigilanza della Fondazione. È consigliato specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

La segnalazione che sia presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al predetto soggetto, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

La **segnalazione in forma scritta** è inviata all'Organismo di Vigilanza della Fondazione, a mezzo *e-mail* all'indirizzo dedicato, oppure a mezzo servizio postale, in tal caso in busta chiusa riportante la dicitura *"Riservata personale - All'Organismo di Vigilanza - Segnalazione condotte illecite"*, inviata o recapitata all'indirizzo *"Fondazione ITS ICT, via Jacopo Durandi n. 10, Torino"*.

Presso ciascun punto di ricezione postale della Fondazione sono apprestati strumenti o predisposti accorgimenti idonei affinché le segnalazioni cartacee siano trattate con modalità idonee a garantirne la segretezza e siano recapitate all'Organismo di Vigilanza immediatamente o, in caso d'impossibilità, siano custodite separatamente dal resto della corrispondenza sino al loro recapito, che deve comunque avvenire nel più breve tempo possibile.

La segnalazione è composta di due parti materialmente separate, ciascuna delle quali deve contenere i seguenti elementi essenziali: la prima reca le generalità del segnalante, inclusi qualifica e ruolo, nonché la data e la sottoscrizione del medesimo; la seconda, priva delle generalità ma contenente la sottoscrizione del segnalante anche solo per sigla, reca la descrizione del fatto, nonché indica tutti gli elementi utili alla sua ricostruzione, ivi compresi, se conosciuti, la data e il luogo in cui si è verificato, i documenti rilevanti, le generalità di terzi informati o altri elementi utili a identificare l'autore o gli autori del fatto.

In caso di invio a mezzo *e-mail*, la segnalazione è allegata al messaggio di posta elettronica utilizzando due distinti documenti informatici per le due parti di cui si compone. Il documento informatico recante la prima parte è sottoscritto digitalmente dal segnalante, oppure porta la sua sottoscrizione in copia scansionata; quello recante la seconda parte porta la sua sottoscrizione anche solo per sigla in copia scansionata.

Alla segnalazione è allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

del segnalante.

Si acclude un modello di segnalazione conforme ai requisiti sopra indicati, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione e trasmissione.

La **segnalazione in forma orale** è ricevuta dall'Organismo di Vigilanza a seguito della richiesta di un incontro a ciò dedicato rivolta dal segnalante tramite messaggio, anche vocale, inviato al numero di telefono dedicato. Previo consenso del segnalante, la segnalazione è documentata a cura dell'Organismo di Vigilanza mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificarne, rettificarne e confermarne il contenuto prima di apporre la propria sottoscrizione.

4.3. Gestione della segnalazione.

Responsabile della gestione delle segnalazioni di condotte illecite è l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza attribuisce a ogni segnalazione un codice numerico univoco, nonché registra e conserva ciascuna in modo tale che i dati identificativi e la copia del documento di identità del segnalante, da una parte, e il contenuto della segnalazione, dall'altra, restino separati e non accessibili a terzi seppure da lui univocamente riconciliabili. Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, rilascia al segnalante avviso di ricevimento.

È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, dell'eventuale facilitatore, del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione in quanto a conoscenza dei fatti; è garantita altresì la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza avere richiesto e ottenuto il consenso espresso del segnalante, anche nel caso in cui ciò si renda indispensabile ai fini della difesa della persona segnalata.

L'Organismo di Vigilanza conduce una prima valutazione intorno all'ammissibilità della segnalazione; sono inammissibili, in via esemplificativa, le segnalazioni manifestamente

infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, quelle dal contenuto generico tale da non consentire la comprensione degli eventi, e quelle corredate da documentazione non appropriata o inconferente.

Una volta verificata l'ammissibilità della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati per valutarne la sussistenza e adottare le opportune misure. A tal fine, mantiene interlocuzioni con il segnalante e richiede allo stesso eventuali integrazioni; ove ritenuto necessario, può acquisire atti e documenti dagli uffici della Fondazione e avvalersi del loro supporto, nonché coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza. La persona a cui, secondo la segnalazione, i fatti sono attribuiti può essere sentita e, ove lo richieda, è sentita, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Quando, all'esito dell'attività condotta, emerge l'infondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Quando invece la segnalazione appaia fondata l'Organismo di Vigilanza si rivolge immediatamente agli organi preposti interni, ognuno secondo le proprie competenze, anche ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare.

Entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza fornisce riscontro al segnalante.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per darvi adeguato seguito. Unitamente alla relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario alla gestione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

5. Dati oggetto di pubblicazione (presupposti, canale e procedure per la segnalazione di condotte illecite).

Le segnalazioni di condotte illecite possono essere trasmesse da parte dei lavoratori subordinati della Fondazione, dei lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività presso la Fondazione, degli azionisti (da intendersi come i Fondatori) e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Fondazione, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Per condotte illecite si intendono i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l'integrità della Fondazione e che consistono in fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, cit., o in violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, che siano stati commessi o che possano esserlo; si includono le condotte volte ad occultare le trasgressioni.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare notizie che il segnalante abbia appreso nello svolgimento della propria attività in rapporto con la Fondazione.

La **segnalazione in forma scritta** avviene utilizzando il seguente modello.

Foglio 1

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL./CELL.	
E-MAIL	
LUOGO E DATA	
FIRMA DEL SEGNALANTE	

Foglio 2

DATA / PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO (SE CONOSCIUTI)	
LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO (SE CONOSCIUTO)	
DESCRIZIONE DEL FATTO	
AUTORE O AUTORI DEL FATTO (SE CONOSCIUTI)	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	
EVENTUALI DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	
EVENTUALI INFORMAZIONI ULTERIORI RITENUTE RILEVANTI	
LUOGO E DATA	
FIRMA DEL SEGNALANTE (ANCHE PER SIGLA)	

Il "FOGLIO 1" deve essere materialmente separato dal "FOGLIO 2".

La segnalazione deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza della Fondazione secondo

le seguenti modalità: a mezzo *e-mail* all'indirizzo dedicato ***segnalazione.odv@its-ictpiemonte.it***; oppure a mezzo servizio postale, in busta chiusa riportante la dicitura *"Riservata personale – All'Organismo di Vigilanza - Segnalazione condotte illecite"*, inviata o recapitata all'indirizzo *"Fondazione ITS ICT, via Jacopo Durandi n. 10, Torino"*.

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando due distinti documenti informatici per le due parti di cui si compone ("FOGLIO 1" E "FOGLIO 2").

Il documento recante la prima parte ("FOGLIO 1") deve essere sottoscritto dal segnalante, in originale in caso di trasmissione a mezzo servizio postale, oppure digitalmente o in copia scansionata in caso di trasmissione via *e-mail*; quello recante la seconda parte ("FOGLIO 2") deve portare la sua sottoscrizione, anche per sigla, nelle predette modalità.

Alla segnalazione deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del segnalante.

La **segnalazione in forma orale** è ricevuta dall'Organismo di Vigilanza a seguito della richiesta di un incontro a ciò dedicato rivolta dal segnalante tramite messaggio, anche vocale, inviato al numero di telefono dedicato 01119709664.